

# Contabilizzazione dei mutui

a cura di Mauro Bellesia - Dirigente Comune di Vicenza - Pubblicista

Rilevazioni contabili: vecchia e nuova contabilità a confronto

---

## Premessa

La Rubrica "Rilevazioni contabili: vecchia e nuova contabilità a confronto" vuole essere, uno strumento operativo utile per l'applicazione della riforma della contabilità armonizzata di tutta la PA di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Le fattispecie gestionali più comuni nella vita quotidiana degli Enti Locali e le relative modalità di contabilizzazione, saranno pertanto analizzate caso per caso e commentate con particolare riguardo alle differenze di registrazione tra l'ordinamento giuridico-contabile precedente il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (cioè il TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, il D.P.R. n. 194/1996 e il D.P.R. n. 326/1998) e la nuova contabilità armonizzata di tutte le PA (1).

## Il caso

Il presente caso fa riferimento all'assunzione di un mutuo. Per quanto concerne la rilevazione delle spese finanziate con il predetto mutuo, si rinvia al precedente caso della Rubrica: "Investimento finanziato con mutuo", in questa *Rivista*, n. 11/2014.

Il **cronoprogramma** è il seguente:

a) anno n. 1:

- sottoscrizione del contratto di mutuo per l'importo di euro 100;

b) anno n. 2:

- entrata in ammortamento del mutuo;

- utilizzo della somma di euro 30;

- pagamento delle rate annuali di ammortamento del mutuo;

c) anno n. 3:

- utilizzo della somma di euro 70;

- pagamento delle rate annuali di ammortamento del mutuo;

d) anni 4 e successivi:

- pagamento delle rate annuali di ammortamento del mutuo.

## A) L'ordinamento giuridico-contabile ante D.Lgs. n. 118/2011

Secondo l'ordinamento finanziario e contabile antecedente il D.Lgs. n. 118/2011, le entrate derivanti da assunzione di mutui, sono allocate nelle entrate in conto capitale, al Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti, categoria 3, assunzione di mutui e prestiti (art. 165 del TUEL, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194) e sono finalizzate al **finanziamento degli investimenti**.

I mutui e gli altri prestiti comportano di norma il pagamento di **interessi passivi** allocati nel titolo I - spese correnti, intervento n. 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi, nonché il **rimborso del capitale** preso a prestito secondo un piano di ammortamento del mutuo, generalmente a rate costanti scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre (2); le spese per il rimborso del capitale sono allocate nel titolo III, intervento 3 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti.

**L'utilizzo del mutuo** avviene sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori (art. 204 del TUEL, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

---

(1) I casi precedenti: "L'impegno di una spesa per un servizio reso alla Pubblica Amministrazione", in questa *Rivista*, n. 11/2013; "L'accertamento di una entrata corrente di natura patrimoniale", in questa *Rivista*, n. 12/2013; "Entrata da lotta all'evasione di difficile esazione e fondo crediti dubbia esigibilità", in questa *Rivista*, n. 1/2014; "Contributo regionale vincolato", in questa *Rivista*, n. 3/2014; "Sponsorizzazione per attività culturali - Fondo pluriennale vincolato", in questa *Rivista*, n. 4/2014; "Investimento finanziato con alienazioni patrimoniali", in questa *Rivista*, n. 5/2014; "Investimento finanziato con contributo regionale in conto capitale", in questa *Rivista*, n. 7/2014; "Allungamento dei tempi di realizzo di una opera pubblica", in questa *Rivista*, n. 8/2014; "Salario accessorio del personale dipendente", in questa *Rivista*, n. 10/2014; "Investimento finanziato con mutuo", in questa *Rivista*, n. 11/2014; "Fattura pervenuta il 31 dicembre", in questa *Rivista*, n. 3/2015; "Fattura pervenuta a febbraio dell'anno successivo", in questa *Rivista*, n. 4/2015; "Fattura pervenuta e split payment in regime istituzionale", in questa *Rivista*, n. 5/2015.

(2) Trattasi di piano di ammortamento del mutuo c.d. alla francese.

Altre **regole ed i limiti dell'indebitamento** sono indicati nel TUEL, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 negli artt. 202 (ricorso all'indebitamento), 203 (attivazione delle fonti di finanziamento), 204 (regole particolari per l'assunzione di mutui).

Ulteriori precisazioni sulle fattispecie che costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119, comma 6, Cost., sono disposte dall'art. 3, comma 18, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Fra gli altri articoli del TUEL che interessano ai fini delle rilevazioni contabili del caso in esame, si ricordano l'art. 179 sull'accertamento delle entrate, l'art. 183 sull'impegno delle spese, l'art. 184 sulla liquidazione delle spese, l'art. 229 sul conto economico e l'art. 230 sul conto del patrimonio.

I **Principi contabili dell'Osservatorio** per la finanza e la contabilità degli Enti Locali di cui all'art. 154 del TUEL, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (3), affrontano il tema dell'assunzione dei mutui nel principio n. 2, punto n. 22: "Un'entrata da assunzione di prestiti è accertabile sulla base del contratto di mutuo o, se disciplinata da altra norma di legge, sulla base del provvedimento di concessione del prestito ...".

## Rilevazioni in contabilità finanziaria nell'ordinamento giuridico-contabile ante D.Lgs. n. 118/2011

Nella redazione del bilancio di previsione occorre prevedere l'entrata di euro 100 derivante dall'assunzione del mutuo (e la corrispondente spesa di investimento qui non indicata per semplicità espositiva; vedasi il precedente caso della Rubrica: "Investimento finanziato con mutuo", in questa *Rivista* n. 11/2014).

### BILANCIO PREVENTIVO - Anno n. 1

Entrate		Spese	
Mutui (Titolo V, categoria 3, ex D.P.R. n. 194/1996)	100		

Una volta esecutivo il bilancio di previsione, contenente le previsioni dell'entrata e della relativa spesa in esame, è possibile avviare i procedimenti di erogazione della spesa e di acquisizione dell'entrata.

Nell'anno n. 2 entra in ammortamento il mutuo per cui occorre prevedere gli stanziamenti per il pagamento della quota interessi e della quota capitale.

### BILANCIO PREVENTIVO - Anno n. 2

Entrate		Spese	
		Interessi passivi (tit. I, int. 6)	5
		Quote capitale mutui (rimborso di prestiti, tit. III, int. 3)	8

Nell'anno n. 3 occorre prevedere gli stanziamenti per il pagamento della quota interessi e della quota capitale.

### BILANCIO PREVENTIVO - Anno n. 3

Entrate		Spese	
		Interessi passivi (tit. I, int. 6)	4
		Quote capitale mutui (rimborso di prestiti, tit. III, int. 3)	9

Anche negli anni successivi e fino alla fine dell'ammortamento del mutuo, occorre prevedere gli stanziamenti per il pagamento della quota interessi e della quota capitale.

Sulla base del cronoprogramma, le rilevazioni contabili sono le seguenti.

#### a) Anno n. 1:

- al momento della stipula del contratto di mutuo, si effettua l'**accertamento dell'entrata** di euro 100 (e il corrispondente impegno della spesa di euro 100 qui non indicato per semplicità espositiva; vedasi il precedente caso della Rubrica: "Investimento finanziato con mutuo", in questa *Rivista*, n. 11/2014).

Pertanto, al termine del primo esercizio le rilevazioni nel conto del bilancio ex art. 228 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, possono essere così rappresentate:

(3) Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno, Principi contabili degli Enti Locali:

- Finalità e postulati dei Principi contabili degli Enti Locali (*frame work*) - Principio contabile n. 0, 18 ottobre 2006;
- Principio contabile n. 1, Programmazione nel sistema del bilancio, 12 marzo 2008;
- Principio contabile n. 2, Gestione nel sistema del bilancio, 18 novembre 2008;
- Principio contabile n. 3, Il rendiconto degli Enti Locali, 18 novembre 2008;
- Principio contabile n. 4, Il bilancio consolidato dell'Ente Locale licenziato dall'Osservatorio, aprile 2009.

## CONTO DEL BILANCIO - Anno n. 1

Entrate		Spese	
Accertamento del mutuo	100		
Riscossione	0		
Residuo attivo	100		

### b) Anno n. 2:

- utilizzo del mutuo per euro 30;

- pagamento delle rate annuali di ammortamento del mutuo;

Pertanto, al termine del secondo esercizio le rilevazioni nel conto del bilancio *ex art. 228 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000*, possono essere così rappresentate:

## CONTO DEL BILANCIO - Anno n. 2

Entrate		Spese	
Residuo attivo iniziale	100	Interessi passivi (tit. I, int. 6)	5
Riscossione	30	Quote capitale mutui (rimborso di prestiti, tit. III, int. 3)	8
Residuo attivo finale	70		

### c) Anno n. 3:

- utilizzo del mutuo per euro 70;

- pagamento delle rate annuali di ammortamento del mutuo.

Pertanto, al termine del terzo esercizio le rilevazioni nel conto del bilancio *ex art. 228 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000*, possono essere così rappresentate:

## CONTO DEL BILANCIO - Anno n. 3

Entrate		Spese	
Residuo attivo iniziale	70	Interessi passivi (tit. I, int. 6)	4
Riscossione	70	Quote capitale mutui (rimborso di prestiti, tit. III, int. 3)	9
Residuo attivo finale	0		

### d) Anno n. 4 e successivi:

- pagamento delle rate annuali di ammortamento del mutuo fino alla fine del periodo di ammortamento, così come sopraindicato.

## **Rilevazioni in contabilità economico-patrimoniale nell'ordinamento giuridico-contabile ante D.Lgs. n. 118/2011**

### Rendiconto dell'anno n. 1:

- il prospetto di conciliazione *ex artt. 229, comma 9, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000*, rileva l'accertamento di euro 100:

### PROSPETTO DI CONCILIAZIONE PARTE ENTRATA (ESTRATTO)

Accertamenti finanziari di competenza	Rettifiche contabilità finanziaria		Accertamenti rettificati (1 e+2e-3e) es. prec.	Rettifiche di natura economica non ancora pagati			Al conto economico		Al conto del patrimonio		
	In +	In -		In +	In -	Tot.	Im-porto	Rif.	Atti-vo	Passi-vo	Rif.
1E	2E	-3E	4E	5E	6E	7E	8E	9E	10E	11E	12E
100		-100	0							100	

- di conseguenza, il conto economico non rileva nulla.

Il conto del patrimonio rileva:

## CONTO DEL PATRIMONIO - Anno n. 1

Attivo		Passivo	
Crediti per depositi bancari (BIIV)	+100	Debiti per mutui e prestiti (CI2)	100

## Rendiconto dell'anno n. 2:

- il prospetto di conciliazione ex art. 229, comma 9 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, rileva gli impegni per il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo.

### PROSPETTO DI CONCILIAZIONE PARTE SPESA (ESTRATTO)

Impegni finanziari di competenza	Tot. pagamenti competenza e residui	Pagamenti riferiti a incrementi patrim. es. prec.	Incrementi patrim. non ancora pagati	Trasferimenti non permutativi (costi di es.)	IVA	Altre	Al conto economico		Al conto del patrimonio		
							Im-porto	Rif.	Attivo	Passivo	Rif.
1S	2S	-3S	+4S	-5S	-6S	+7S	8S	9S	10S	11S	12S
13							5			-8	

- di conseguenza, il conto economico rileva gli interessi passivi.

### CONTO ECONOMICO - Anno n. 2

Attivo		Passivo
Interessi passivi	5	

Il conto del patrimonio rileva:

### CONTO DEL PATRIMONIO - Anno n. 2

Attivo		Passivo
Cassa / tesoreria	-13	Debiti per mutui e prestiti (CI2) 92
" "	+30	
Crediti per depositi bancari (BIIV)	70	

## Rendiconto dell'anno n. 3:

- il prospetto di conciliazione ex art. 229, comma 9, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, rileva gli impegni per il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo.

### PROSPETTO DI CONCILIAZIONE PARTE SPESA (ESTRATTO)

Impegni finanziari di competenza	Tot. pagamenti competenza e residui	Pagamenti riferiti a incrementi patrim. es. prec.	Incrementi patrim. non ancora pagati	Trasferimenti non permutativi (costi di es.)	IVA	Altre	Al conto economico		Al conto del patrimonio		
							Im-porto	Rif.	Attivo	Passivo	Rif.
1S	2S	-3S	+4S	-5S	-6S	+7S	8S	9S	10S	11S	12S
13							4			-9	

- di conseguenza, il conto economico rileva gli interessi passivi.

### CONTO ECONOMICO - Anno n. 3

Attivo		Passivo
Interessi passivi	4	

Il conto del patrimonio rileva:

### CONTO DEL PATRIMONIO - Anno n. 3

Attivo		Passivo
Cassa / tesoreria	-13	Debiti per mutui e prestiti (CI2) 83
" "	+70	
Crediti per depositi bancari (BIIV)	0	

## Rendiconto dell'anno n. 4 e successivi:

Il conto economico ed il conto del patrimonio dell'anno 4 e successivi rilevano, rispettivamente, gli interessi ed i rimborsi di capitale, così come sopraindicato.

## B) La nuova contabilità armonizzata ex D.Lgs. n. 118/2011

Nella nuova contabilità armonizzata l'impegno di spesa/accertamento di entrata viene imputato all'esercizio nel quale si presume che la relativa obbligazione venga a scadenza, ovvero sia esigibile il pagamento/riscossione, ai sensi del paragrafo 16, dell'Allegato n. 1 (principi generali o postulati - principio della competenza finanziaria) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, precisa: **"3.18.** Un'entrata derivante dall'assunzione di prestiti è **accertata nel momento in cui è stipulato il contratto** di mutuo o prestito (anche obbligazionario, ove consentito dall'ordinamento) o, se disciplinata dalla legge, a seguito del provvedimento di concessione del prestito. L'accertamento è imputato all'esercizio nel quale la somma oggetto del prestito è esigibile (quando il soggetto finanziatore rende disponibile le somme oggetto del finanziamento).

Generalmente, **nei mutui tradizionali la somma è esigibile al momento della stipula** del contratto o dell'emanazione del provvedimento. ...

Nei casi in cui la Cassa Depositi e Prestiti (o altro Istituto finanziatore), rende immediatamente disponibili le somme oggetto del finanziamento in un apposito conto intestato all'ente, le stesse si intendono immediatamente esigibili (e danno luogo a interessi attivi) e devono essere accertate e riscosse. Pertanto, anche in tali casi, l'entrata è interamente accertata e imputata nell'esercizio in cui le somme sono rese disponibili. A fronte dell'indicato accertamento, l'ente registra, tra le spese, l'impegno ed il pagamento riguardanti il versamento dei proventi del prestito al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il mandato emesso per la costituzione del deposito bancario è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell'ente, consentendo la rilevazione contabile dell'incasso derivante dal prestito. **A fronte dell'impegno per la costituzione del deposito bancario, si rileva, imputandolo sempre al medesimo esercizio, l'accertamento delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito".**

Il successivo punto **3.20** del citato Allegato n. 4/2 dispone: "Le operazioni di indebitamento sono registrate tra le accensioni di prestiti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 17, della Legge n. 350/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e contabilizzate secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 76, della Legge n. 311 del 2004. Il debito deve essere iscritto nel bilancio dell'ente che provvede all'effettivo pagamento delle rate di ammortamento anche se il pagamento risulta effettuato a seguito di delegazione di pagamento".

Inoltre il punto **3.21**, dispone: "Gli accertamenti di entrata riguardanti le accensioni di prestiti corrispondono all'aumento del valore nominale dell'indebitamento dell'ente. Le correlate spese riferite agli oneri finanziari sostenute al momento dell'accensione dei prestiti e alla quota interessi delle rate di ammortamento dei prestiti sono ricomprese nell'equilibrio della situazione corrente, mentre la quota di **rimborso del capitale è imputata al titolo quarto della spesa 'Rimborso di prestiti'**".

La contabilizzazione dell'effettivo aumento del valore nominale dell'indebitamento è effettuata attraverso l'accertamento dell'intero importo del nuovo debito e la contabilizzazione delle riscossioni riguardanti:

- i proventi del debito effettivamente incassati;

- la quietanza riguardante il mandato emesso a favore del proprio bilancio concernente gli oneri finanziari sostenuti al momento dell'accensione del prestito".

Si vedano anche:

- l'esempio n. 8 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

- l'esempio n. 8 del Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale, Allegato n. 4/3 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

## Rilevazioni in contabilità finanziaria ex D.Lgs. n. 118/2011

Nella nuova contabilità armonizzata le rilevazioni contabili seguono il principio della contabilità finanziaria "potenziata" di cui al punto 16 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Nella redazione del **bilancio preventivo di competenza**, occorre pertanto allocare lo stanziamento di entrata relativo all'assunzione del mutuo. Per quanto concerne la spesa finanziata con il mutuo vedasi il precedente caso della Rubrica: "Investimento finanziato con mutuo", in questa *Rivista*, n. 11/2014.

### BILANCIO PREVENTIVO - Anno n. 1

Entrate		Spese	
Accensione Prestiti (Titolo VI, tipologia 300)	100		
Stanziamiento per conto di deposito E.5.04.07.01.000	100	Stanziamiento per costituzione conto di deposito U.3.04.07.01.000	100

## BILANCIO PREVENTIVO - Anno n. 2

Entrate	Spese
	Interessi passivi U.1.07.05.04.003 5
	Quote capitale mutui U.4.03.01.04.003 8

## BILANCIO PREVENTIVO - Anno n. 3

Entrate	Spese
	Interessi passivi U.1.07.05.04.003 4
	Quote capitale mutui U.4.03.01.04.003 9

Per quanto concerne invece il **bilancio preventivo di cassa**, la riscossione del mutuo (nel conto di deposito) è prevista nell'esercizio n. 1 ed i pagamenti delle spese delle rate del mutuo sono previsti negli stessi anni delle previsioni di competenza.

Le rilevazioni contabili nella contabilità finanziaria armonizzata possono essere così sintetizzate:

## CONTO DEL BILANCIO - Anno n. 1

Entrate	Spese
Accertamento del mutuo (tit. VI) 100	Impegno per costituzione conto di deposito U.3.04.07.01.000 100
Accertamento conto di deposito E.5.04.07.01.000 100	
Riscossione del mutuo (tit. VI) 100	Versamento in conto di deposito 100

## CONTO DEL BILANCIO - Anno n. 2

Entrate	Spese
Residuo attivo iniziale conto di deposito E.5.04.07.01.000 100	Interessi passivi U.1.07.05.04.003 5
Riscossione 30	Quote capitale mutui U.4.03.01.04.003 8
Residuo attivo finale 70	

## CONTO DEL BILANCIO - Anno n. 3

Entrate	Spese
Residuo attivo iniziale conto di deposito E.5.04.07.01.000 70	Interessi passivi U.1.07.05.04.003 4
Riscossione 70	Quote capitale mutui U.4.03.01.04.003 9
Residuo attivo finale 0	

Pertanto, le **differenze tra le rilevazioni contabili** nell'ordinamento *ante* il D.Lgs. 118/2011 e nella nuova contabilità armonizzata riguardano sostanzialmente l'obbligo di rilevare nella contabilità finanziaria il giroconto al conto di deposito e la codifica di bilancio.

### **Rilevazioni in contabilità economico-patrimoniale ex D.Lgs. n. 118/2011**

Secondo l'art. 151, comma 4, e l'art. 232 del TUEL, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, introdotto dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, e l'art. 2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, la contabilità economico-patrimoniale si affianca, ai fini conoscitivi alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali.

Il successivo art. 4 del D.Lgs. n. 118/2011 dispone l'adozione di un unico piano dei conti integrato allo scopo di favorire l'integrazione dei sistemi di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale.

Le connessioni tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale sono peraltro specificate dal Principio della contabilità economico-patrimoniale - Allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare modo al punto 5 (Le scritture di assestamento della contabilità economico-patrimoniale) (4).

(4) "... Si richiama l'attenzione sull'utilità della concomitanza delle registrazioni contabili finanziarie ed economico patrimoniali, per garantire anche nel corso dell'esercizio la correttezza della rilevazione, evitando la 'ricostruzione' delle scritture alla fine dell'esercizio ..." - Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale - Allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011.

Le rilevazioni (in partita doppia) e le sintesi economica e patrimoniale di esercizio sono le seguenti.

**Anno n. 1:**

- al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo,

Data: ..... anno n. 1					
Conto in dare:		Conto in avere:		€ in dare	€ in avere
Credito verso Istituto mutuante (SP attivo CII4)	a	Debiti di finanziamento (SP attivo Dlc)		100	100

- al momento della costituzione del conto di deposito,

Data: ..... anno n. 1					
Conto in dare:		Conto in avere:		€ in dare	€ in avere
Depositi bancari (S.P. attivo CIV2)	a	Credito verso Istituto mutuante (SP attivo CII4)		100	100

Il conto economico non rileva nulla.

STATO PATRIMONIALE - Anno n. 2

Attività		Passività	
Depositi bancari (S.P. attivo CIV2)	100	Debiti di finanziamento (SP attivo Dlc)	100

**Anno n. 2:**

- al momento della riscossione dal conto di deposito,

Data: ..... anno n. 2					
Conto in dare:		Conto in avere:		€ in dare	€ in avere
1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere (S.P. attivo, CIV1a)	a	Depositi bancari (S.P. attivo CIV2)		30	30

- al momento del pagamento della rata del mutuo,

Data: ..... anno n. 2					
Conto in dare:		Conto in avere:		€ in dare	€ in avere
Interessi passivi (CE 21a)	a	1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere (S.P. attivo, CIV1a)		5	13
Quote capitale mutui - Debiti di finanziamento (SP attivo Dlc)				8	

Conseguentemente il conto economico e lo stato patrimoniale rilevano,

CONTTO ECONOMICO - Anno n. 2

Attivo		Passivo	
Interessi passivi (CE 21a)	5		

STATO PATRIMONIALE - Anno n. 2

Attività		Passività	
Depositi bancari (S.P. attivo CIV2)	70	Debiti di finanziamento (SP attivo Dlc)	92
1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere (S.P. attivo, CIV1a)	+30		
" "	-13		

## Anno n. 3:

- al momento della riscossione dal conto di deposito,

Data: ..... anno n. 3					
Conto in dare:		Conto in avere:		€ in dare	€ in avere
1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere (S.P. attivo, CIV1a)	a	Depositi bancari (S.P. attivo CIV2)		70	70

- al momento del pagamento della rata del mutuo,

Data: ..... anno n. 3					
Conto in dare:		Conto in avere:		€ in dare	€ in avere
Interessi passivi (CE 21a)	a	1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere (S.P. attivo, CIV1a)		4	13
Quote capitale mutui - Debiti di finanziamento (SP attivo Dlc)				9	

Conseguentemente il conto economico e lo stato patrimoniale rilevano:

### CONTTO ECONOMICO - Anno n. 3

Attivo		Passivo
Interessi passivi (CE 21a)	4	

### STATO PATRIMONIALE - Anno n. 3

Attività		Passività
Depositi bancari (S.P. attivo CIV2)	0	Debiti di finanziamento (SP attivo Dlc) 83
1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere (S.P. attivo, CIV1a)	+70	
" "	-13	

## Anno n. 4 e successivi:

Il conto economico ed lo stato patrimoniale dell'anno 4 e successivi rilevano, rispettivamente, gli interessi ed i rimborsi di capitale, così come sopraindicato.

In ultima analisi, i risultati della contabilità economico-patrimoniale non divergono sostanzialmente tra la contabilità *ante* D.Lgs. 118/2011 e quella armonizzata, tranne che per la codifica delle voci e dei conti.

## C) Considerazioni finali

Nel caso in esame le rilevazioni della contabilità finanziaria precedente il D.Lgs. n. 118/2011 e quelle della contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 non evidenziano notevoli differenze:

- l'assunzione del mutuo è rilevata, in entrambi i sistemi contabili, nella gestione di competenza e poi permane nella gestione residui fino alla completa riscossione;
- l'unica differenza consiste nel giroconto contabile necessario nella nuova contabilità armonizzata per trasferire le somme prese a prestito nei conti di deposito.

Oltre a quanto sopraindicato, altre differenze tra vecchia e nuova contabilità armonizzata risiedono nelle codifiche di bilancio: *ex* D.P.R. n. 194/1996 per la contabilità tradizionale e *ex* D.Lgs. n. 118/2011 per la nuova contabilità armonizzata.

La **contabilità economica** tradizionale e quella armonizzata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 non comportano risultati finali differenti (il reddito/perdita di esercizio non cambia), pur evidenziando diverse modalità di rilevazione e soprattutto allocazione delle singole voci, con particolare riguardo all'obbligo di evidenziazione dei conti di deposito presso gli istituti mutuanti.

Ciò premesso, le rilevazioni in contabilità economico-patrimoniale con il metodo della partita doppia sembrano offrire, se analizzate disgiuntamente dalle altre rilevazioni finanziarie, un quadro d'insieme particolarmente semplice, completo e, pertanto, facilmente controllabile (5).

(5) Per ulteriori approfondimenti in tema di connessioni tra contabilità finanziaria e contabilità economica si rinvia a Bellesia M., *www.bellesiamauro.it, Manuale di contabilità e dei Principi contabili per gli Enti locali*, CEL Editrice, 2011.